



# Città di Trevi

Provincia di Perugia

commercio

## ORDINANZA N. 46 / 2009

Dalla residenza municipale, il 28 dicembre 2009

### IL SINDACO

viste le precedenti ordinanze che regolano gli orari ed i giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali al dettaglio per i diversi anni solari, in attuazione del D. Lgs 31 marzo 1998 n. 114 e della normativa regionale;

preso atto dell'esito degli incontri indetti dal Comune con le associazioni di categoria, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e con gli esercenti allo scopo di individuare le possibili deroghe all'obbligo di chiusura nei giorni festivi durante l'anno solare 2010;

visti:

- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, in particolare il titolo IV;
- la legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 come modificata dalla legge regionale 7 dicembre 2005 n. 26;
- la legge regionale 7 dicembre 2005 n. 26;
- l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 che attribuisce al Sindaco la competenza per il coordinamento degli orari;

### ORDINA

quanto segue.

#### 1) ORARIO GIORNALIERO DI APERTURA AL PUBBLICO

Nel rispetto della fascia oraria dalle ore 07,00 alle ore 22,00 ciascun operatore sceglie l'orario di apertura del proprio esercizio, lo comunica al Comune in forma scritta e lo rende pubblico mediante apposito cartello esposto nell'esercizio.

L'operatore deve osservare le seguenti disposizioni:

- a) **l'orario giornaliero di apertura non può essere superiore a 13 ore, comprese le eventuali interruzioni, e può essere variato con cadenza non inferiore a 30 giorni;**
- b) nel caso di variazione dell'orario la relativa comunicazione al Comune deve essere contestuale; nel caso di nuova attività la comunicazione deve essere precedente o contestuale all'avvio effettivo della vendita;
- c) in ogni momento l'orario esposto nell'esercizio deve coincidere con quello indicato nell'ultima comunicazione;
- d) il cartello ovvero il mezzo equivalente che comunica l'orario al consumatore nell'esercizio deve essere chiaro e ben visibile, deve contenere l'indicazione del giorno di riposo infrasettimanale, se attuato, e nessun altro messaggio di qualunque natura;
- e) **il rispetto dell'orario prescelto deve intendersi come divieto di apertura anticipata o chiusura posticipata;** l'esercizio si intende chiuso quando è fisicamente impedito al pubblico di accedervi; se allo scadere dell'orario di apertura sono presenti dei consumatori



**EMAS**

GESTIONE AMBIENTALE  
VERIFICATA  
Reg. n. IT-000904

Piazza Mazzini 06039 Trevi (Pg)  
C.F. e P.IVA 00429570542  
Tel 0742.3321 – Fax 0742.332237  
finanziario@comune.trevi.pg.it  
www.comune.trevi.pg.it



all'interno dell'esercizio l'operatore può servirli a condizione che chiuda l'accesso e che non entrino altri consumatori;

- f) l'apertura dell'esercizio è una facoltà e non un obbligo, salvo che la chiusura non configuri la sospensione dell'attività come disciplinata dalle norme vigenti;
- g) i centri commerciali, come definiti all'articolo 4, comma 1, lettera g) del D. Lgs. n 114/1998 e successivamente dalla L. R. 7 dicembre 2005 n. 26, adottano un orario unico che vale per tutte le attività commerciali, artigianali e di servizio operanti al suo interno; la comunicazione è a cura del soggetto giuridico che rappresenta legalmente l'organizzazione del centro commerciale nel suo complesso; se la scelta dell'orario non è certa, chiara ed univoca, per qualunque ragione, il Comune assume come valido l'orario scelto dal rappresentante legale ovvero dalla struttura interna più grande in termini di superficie di vendita;
- h) l'eventuale apertura degli esercizi in orario notturno, dalle ore 22,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, sarà regolata da apposito provvedimento in armonia con quanto disposto con questa ordinanza ed osservando il limite massimo del 5 per cento di esercizi di vicinato che possono praticarlo con riferimento alla singola zona commerciale.

## **2) GIORNO DI RIPOSO INFRASETTIMANALE**

**E' facoltà degli esercenti osservare il turno di riposo infrasettimanale di chiusura per mezza giornata;** se viene attuato devono essere rispettate le seguenti modalità:

- **il Giovedì pomeriggio per il settore alimentare;**
- **il Lunedì mattina o il Sabato pomeriggio, a scelta dell'operatore, per il settore non alimentare;**
- **il Lunedì mattina per le pescherie.**

Il turno antimeridiano di riposo termina all'ora scelta dall'esercente per l'apertura pomeridiana negli altri giorni della settimana; il turno pomeridiano di riposo inizia all'ora scelta dall'esercente per la chiusura antimeridiana negli altri giorni della settimana. In ogni altro caso in cui non è chiara o definita la durata dell' interruzione pomeridiana, s'intende che il periodo antimeridiano di riposo termina alle ore 12,00 e quello pomeridiano inizia alle ore 12,00.

Se l'esercente si avvale del riposo infrasettimanale, deve comunicarlo al Comune in forma scritta e non può modificarlo con cadenza inferiore a trenta giorni.

Negli esercizi dove l'attività è mista, ai fini della individuazione della mezza giornata di riposo infrasettimanale, il settore alimentare è sempre prevalente.

I centri commerciali, come definiti all'articolo 4, comma 1, lettera g) del D. Lgs. n 114/1998, possono scegliere quale turno di riposo infrasettimanale il lunedì mattina o il giovedì pomeriggio. Il turno di riposo vale per tutte le attività commerciali, artigianali e di servizio operanti al suo interno. La comunicazione è a cura del soggetto giuridico che rappresenta legalmente il centro. In assenza di tale comunicazione o in qualsiasi caso di incertezza il Comune assume come valido per tutto il centro commerciale il turno di riposo osservato dalla struttura interna più grande in termini di superficie di vendita.

## **3) CHIUSURA NEI GIORNI FESTIVI**

**Gli operatori sono tenuti ad osservare la chiusura dell'esercizio nelle domeniche e nei giorni festivi,** ad eccezione del mese di Dicembre durante il quale hanno facoltà di tenere aperti gli

esercizi osservando l'orario scelto, salvo l'obbligo della chiusura nei giorni 25 e 26 dicembre. Per l'individuazione dei giorni festivi si fa riferimento al calendario ufficiale.

Nei giorni festivi seguenti la chiusura degli esercizi è obbligatoria e inderogabile:

**01 gennaio, 06 gennaio, 25 aprile, 01 maggio, la domenica di Pasqua, lunedì di Pasqua, 25 e 26 dicembre.** Sono altresì da considerarsi **festivi** e pertanto l'esercizio deve restare **chiuso** i seguenti giorni: **02 giugno, 15 agosto, 01 novembre.**

Eventuali disposizioni particolari per l'esercizio del commercio nei centri storici e nelle altre zone di interesse turistico o artistico, emesse in forza di norme vigenti, regoleranno anche l'apertura degli esercizi in tali ambiti anche in deroga al presente provvedimento;

Nel corso dell'anno solare, in caso di particolari esigenze di interesse pubblico, con provvedimento motivato valido solo per l'occasione, il Sindaco può disporre la possibilità di aprire gli esercizi in giorno festivo in deroga a quanto disposto con questa ordinanza.

#### **4) POSSIBILITA' DI APERTURA NEI GIORNI FESTIVI**

a) In attuazione dell'articolo 11, comma 5, del D. Lgs n. 114/1998, durante l'anno solare 2010 **gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono derogare dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva nei giorni seguenti:**

<b>10 gennaio</b>	<b>8 agosto</b>
<b>14 febbraio</b>	<b>19 settembre</b>
<b>28 marzo</b>	<b>10 ottobre</b>
<b>11 aprile</b>	<b>24 ottobre</b>
<b>2 maggio</b>	<b>14 novembre</b>
<b>11 luglio</b>	<b>28 novembre</b>

b) In occasione delle tradizionali e particolari iniziative rivolte a valorizzare l'olio d'oliva del territorio comunale i frantoi oleari che vendono al pubblico la loro produzione di olio possono derogare dall'obbligo di chiusura dell'attività di vendita anche tutte le domeniche ed i giorni festivi del mese di Novembre 2010.

c) In considerazione del flusso turistico, gli operatori degli esercizi ubicati nel centro storico del capoluogo possono derogare dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva nel periodo da Giugno ad Ottobre dell'anno solare 2010.

#### **5) PRECISAZIONI**

a) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1, del D. Lgs 114/1998, per esercizi specializzati si intendono quelli che trattano uno o più prodotti indicati in detto articolo su una superficie di vendita pari almeno all'80 per cento della superficie di vendita totale.

b) In caso di due o più festività consecutive, al fine di garantire l'approvvigionamento di prodotti alimentari, gli operatori commerciali del settore possono tenere aperto l'esercizio dalle ore 7,00 alle ore 13,00 del secondo giorno festivo. Debbono, invece, tenerlo aperto, nello stesso orario, negli eventuali altri giorni festivi successivi.

c) Le rivendite di generi di monopolio che vendono esclusivamente i prodotti previsti nella relativa tabella speciale, seguono i turni e gli orari di apertura previsti dalla specifica normativa sulle rivendite.

d) Le rivendite di prodotti di cui alle tabelle speciali per impianti stradali di distribuzione carburanti e per le farmacie osservano gli orari di apertura al pubblico ed i turni di chiusura disposti per la relativa attività principale.

## **6) AMBITO DI APPLICAZIONE**

La presente ordinanza si applica a tutti gli esercizi definiti come esercizio di vicinato, media e grande struttura di vendita e centro commerciale. Si applica inoltre alle attività artigiane e industriali che vendono al dettaglio in locali interni o attigui al luogo di produzione ma limitatamente ad articoli e merci non direttamente prodotti dall'azienda.

Ai sensi dell'articolo 18 della L. R. 20-01-2000 n. 6 le disposizioni della presente ordinanza, per quanto compatibili e salvo specifici provvedimenti, si applicano anche alle attività di commercio su area pubblica.

### **Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano:**

- alle tipologie di attività previste dall'articolo 13, comma 1, del D. Lgs. n. 114/1998 che vendono in modo esclusivo o prevalente i prodotti indicati nell'articolo medesimo;
- alle attività artigianali di pizzeria e di produzione di pasta fresca che vendono direttamente, al dettaglio, sul luogo di produzione o in locali attigui;
- a tutte le attività di vendita non aperte al pubblico ma riservate a ristrette cerchie di persone quali gli spacci interni aperti solo ai dipendenti, le cooperative di consumo aperte solo ai soci, i circoli privati aperti solo ai soci;
- agli esercizi presenti nelle aree del territorio comunale individuare come zone a prevalente economia turistica o ricche di patrimonio artistico ai sensi dell'art. 21 della L. R. 3 agosto 1999 n. 24, nel testo vigente, salvo l'emissione di apposito provvedimento per regolare l'attività di vendita in tali casi;
- alle aziende agricole che vendono i propri prodotti in locali interni all'azienda.

**Le rivendite di automobili** possono tenere iniziative di promozione o presentazione di nuovi modelli con presenza di pubblico anche in giorni festivi in cui non è consentita la vendita, alle seguenti tassative condizioni:

- comunicazione preventiva scritta che deve pervenire al comune almeno 5 giorni prima dell'iniziativa;
- non deve essere svolta attività di vendita intesa come stipula di contratti di compravendita sotto qualsiasi forma, compreso il contratto preliminare;
- non può essere superato l'orario prescelto per l'apertura dell'esercizio.

## **7) SISTEMA SANZIONATORIO**

Nei casi di inosservanza della presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dall'articolo 22, comma 3, del D. Lgs. n. 114/1998 nonché dalla normativa regionale vigente. Nel caso di inosservanza che non abbia riferimento in tale sistema normativo si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

### **Ai fini del sistema sanzionatorio valgono le seguenti precisazioni:**

- a) l'apertura anticipata o posticipata dell'esercizio si intende riferita all'orario prescelto dall'esercente come risulta dall'avviso esposto al pubblico nell'esercizio, anche se questo non coincide con quello oggetto dell'ultima comunicazione scritta al Comune;

- b) se l'orario esposto nell'esercizio non coincide con quello comunicato al Comune si configura la mancata comunicazione della variazione d'orario;
- c) il periodo minimo per variare l'orario si intende come 30 giorni naturali e consecutivi a far data dal timbro protocollo che risulta sulla più recente comunicazione al Comune;
- d) l'omessa pubblicità dell'orario si configura anche quando il relativo cartello o l'altro mezzo scelto sono tali, per dimensione, collocazione fisica, dimensioni dei caratteri, per cui non è facilmente visibile da parte del consumatore;
- e) l'apertura dell'esercizio in giorno o in orario non consentito si configura anche quando il locale è aperto per utilità dell'esercente ma è accessibile da parte del pubblico;
- f) le violazioni all'interno di centri commerciali sono contestate all'esercente direttamente interessato mentre il rappresentante legale dell'organizzazione complessiva del centro è sempre coinvolto come responsabile in solido, salvo che non dimostri la propria estraneità al fatto contestato;
- g) quando è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio, nei casi di particolare gravità o recidiva, si applica per un periodo minimo di 3 giorni e massimo di 20 giorni consecutivi; il periodo minimo non deve comprendere giorni festivi.

### **DISPONE**

- che questo provvedimento entra in vigore il 1 gennaio 2010;
- che questo provvedimento venga messo a conoscenza degli esercenti, delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali mediante pubblicazione sul sito web del Comune di Trevi;
- che contro questo provvedimento chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione;
- di rendere noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Polizia Municipale;
- che la Polizia Municipale e gli altri organi di polizia sono incaricati di vigilare sulla corretta applicazione di questo provvedimento;
- che il presente provvedimento annulla e sostituisce ogni altro emesso in precedenza per regolare la stessa materia.

Il Responsabile del procedimento  
(Nello Calandri)

**IL SINDACO**  
(Giuliano Nalli)

*Il provvedimento originale, con firme autografe, è acquisito agli atti del procedimento*